

2.

LA COMUNICAZIONE FINANZIARIA IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E I LIMITI INFORMATIVI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

2.1. La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio. — 2.1.1. La collocazione delle partecipazioni nello schema di bilancio d'esercizio. — 2.1.2. La valutazione delle partecipazioni. — 2.1.3. La valutazione delle partecipazioni immobilizzate con il metodo del costo rettificato. — 2.1.4. La valutazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante. — 2.1.5. La direzione e coordinamento e la nota integrativa. — 2.1.6. Le operazioni con parti correlate e la nota integrativa. — 2.1.7. La comunicazione di gruppo: i limiti del bilancio d'esercizio ed il ruolo del bilancio consolidato. — Esercitazioni.

2.1. La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio.

Le partecipazioni rappresentano un investimento effettuato da una società (partecipante) nel capitale di un'altra impresa (partecipata).

Un'impresa può acquistare partecipazioni da soggetti e in momenti differenti quali, per esempio:

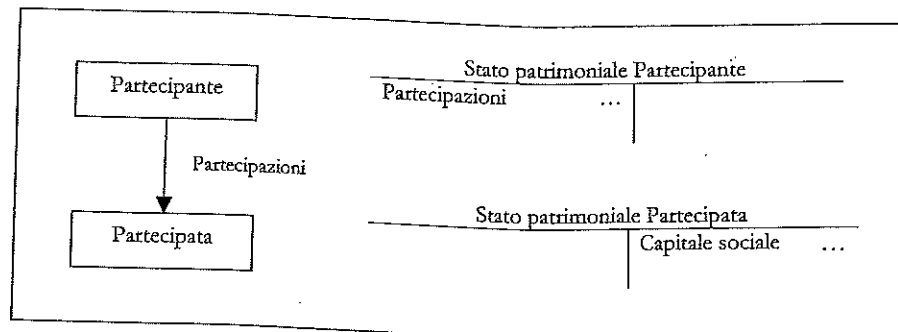
- 1) sottoscrizione di azioni o quote direttamente dall'impresa partecipata;
- 2) acquisto di partecipazioni da un soggetto diverso dall'impresa partecipata.

La sottoscrizione di azioni o quote direttamente dall'impresa partecipata (punto sub 1) può avvenire sia in occasione della costituzione di un'impresa, sia in un momento successivo alla costituzione, ovvero quando un'impresa aumenta il proprio capitale sociale.

In entrambi i casi, l'acquisto di partecipazioni consiste in un investimento per l'impresa acquirente e l'ottenimento di capitale a pieno rischio per l'impresa partecipata (Tavola 1).

TAVOLA 1

GLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI.



Come si può osservare dagli stati patrimoniali sintetici riportati nella Tavola 1, per la società acquirente si tratta di un investimento che, in quanto tale, viene rilevato nell'attivo dello stato patrimoniale mentre per la società partecipata si tratta di un apporto di capitale da parte dei soci che, in quanto tale, viene contabilizzato nel patrimonio netto.

La scrittura contabile della partecipante all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale è la seguente:

		Partecipazioni	a	Banca c/c	

L'acquisto di partecipazioni da un soggetto diverso dall'impresa partecipata (punto *sub* 2) si verifica di norma quando uno dei soci della società interessata decide di monetizzare il proprio investimento (1).

Per il soggetto acquirente si tratta comunque di un investimento e, in quanto tale, viene rilevato nell'attivo dello stato patrimoniale. Per la società partecipata, il cambiamento della compagine sociale non ha effetti sul patrimonio netto.

La scrittura contabile della partecipante all'atto dell'acquisto della partecipazione da un precedente socio è la seguente:

(1) Un caso meno ricorrente è quello del socio che decide di recedere dalla società. Il possibile recesso del socio è subordinato al verificarsi di determinati eventi disciplinati dal Codice Civile.

	Partecipazioni	a	Banca c/c	
--	----------------	---	-----------	--

A prescindere dalla modalità con cui l'impresa acquisisce la partecipazione, rientrano nella categoria delle partecipazioni gli investimenti effettuati nel capitale dei seguenti soggetti residenti in Italia:

- Società per azioni (S.p.a) e Società in accomandita per azioni (S.a.p.a): titoli azionari;
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.) e forme giuridiche ad essa assimilate: quote;
- Società cooperative: azioni o quote;
- Società di persone: quote conferite (2).

Le partecipazioni possono essere distinte a seconda dell'ammontare di investimento effettuato nella società partecipata in:

- 1) partecipazioni in imprese controllate (art. 2359 del Codice Civile);
- 2) partecipazioni in imprese collegate (art. 2359 del Codice Civile);
- 3) partecipazioni in altre società.

1) Partecipazioni in imprese controllate.

L'art. 2359 del Codice Civile, al primo comma, definisce imprese controllate:

a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria: in questo caso si parla di *controllo di diritto*;

b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: in questo caso si parla di *controllo di fatto*;

c) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa: anche in questa ipotesi si parla di *controllo di fatto*.

Al fine di individuare il numero di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, il secondo comma dell'art. 2359 prevede che vengano computati anche i voti posseduti dalla società controllante in maniera indiretta, ovvero per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persona interposta.

(2) L'art. 2361 del Codice Civile consente esplicitamente alle società di capitali di acquistare partecipazioni in società a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (società di persone) a condizione che:

- l'acquisizione sia deliberata dall'assemblea;
- nella nota integrativa della società di capitali venga fornita adeguata informazione.

Il controllo di una società implica l'esercizio dell'influenza dominante.

Di norma, quando si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria si è in grado di esercitare l'influenza dominante e, quindi, di esercitare il controllo nominando la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi.

Esistono tuttavia fattispecie nelle quali, nonostante si disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, non si è in grado di esercitare l'influenza dominante. Questo accade quando lo statuto prevede maggioranze qualificate per le deliberazioni dell'organo amministrativo e dell'assemblea ordinaria che impediscono a chi possiede la maggioranza dei voti di esercitare il controllo.

Indipendentemente dal fatto che i voti siano esercitati in maniera diretta o indiretta, nel caso in cui il controllo avvenga per il tramite di voti esercitabili all'interno dell'assemblea ordinaria, si parla di *controllo interno*.

Diversa è la modalità di controllo prevista al punto *sub c)*. In questo caso, infatti, il controllo non ha origine da rapporti partecipativi e, conseguentemente, da diritti di voto, ma si concretizza in un potere da parte della società controllante di influenzare dall'esterno l'attività sociale.

In virtù del fatto che il controllo avvenga per il tramite di particolari vincoli contrattuali indipendentemente dall'eventuale possesso di partecipazioni o dalla disponibilità del diritto di voto nell'assemblea dell'impresa controllata, tale tipologia di controllo viene definita come *controllo esterno*.

In definitiva, si può constatare come il Codice Civile individui due fattispecie di controllo.

La prima fattispecie può essere definita come un "controllo legale" che trae la sua origine dal possesso da parte dell'impresa controllante della maggioranza dei voti esercitabili all'interno dell'assemblea; la seconda, invece, è riconducibile ad un controllo mediante influenza dominante ottenibile sia attraverso il possesso di partecipazioni significative sia attraverso particolari vincoli contrattuali.

2) Partecipazioni in imprese collegate.

Il terzo comma dell'art. 2359 del Codice Civile definisce imprese collegate tutte le imprese sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

Al fine di quantificare il concetto di "influenza notevole", lo stesso comma dell'art. 2359 del Codice Civile specifica che si presume un'influenza notevole quando la società partecipante detiene nell'assemblea della partecipata almeno:

- un quinto dei voti (pari al 20%), se la società partecipata non è quotata;
- un decimo dei voti (pari al 10%) se la società partecipata ha azioni quotate in borsa.

3) Partecipazioni in altre imprese.

Sono considerate partecipazioni in altre imprese, le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate.

Ciò significa che, come regola generale, sono considerate partecipazioni in altre imprese le partecipazioni in cui un'altra società non detiene:

- la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- un'influenza dominante;
- un'influenza notevole.

2.1.1. La collocazione delle partecipazioni nello schema di bilancio d'esercizio.

Le partecipazioni, in quanto investimenti, trovano collocazione nell'attivo dello stato patrimoniale.

L'art. 2424 del Codice Civile, nel disciplinare il contenuto dello stato patrimoniale, prevede l'iscrizione delle partecipazioni in due raggruppamenti dell'attivo:

- *attivo immobilizzato*, ed in particolare tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III);
- *attivo circolante*, ed in particolare tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (voce C.III).

All'interno dei due macro raggruppamenti, lo stesso articolo del Codice Civile prevede una ulteriore suddivisione delle partecipazioni, così come indicato di seguito.

B.III. — Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate (3)

(3) Comprensive delle partecipazioni in società a controllo congiunto o Joint Venture.

- c) imprese controllanti
- d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- d-bis) altre imprese

C.III — Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate (4)
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni.

In merito allo schema "rigido" proposto dal Codice Civile occorre effettuare alcune precisazioni inerenti i seguenti aspetti:

- 1) la scelta iniziale circa la classificazione dell'investimento e la possibile riclassificazione;
- 2) le partecipazioni in imprese controllanti;
- 3) le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

La scelta di classificare una partecipazione tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante (punto *sub* 1) spetta agli amministratori della società ed è vincolata alla *destinazione dell'investimento* (art. 2424-bis del Codice Civile).

Al riguardo, se le partecipazioni acquistate dalla società sono considerate un investimento destinato a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, esse devono essere classificate tra le immobilizzazioni finanziarie.

Al contrario, se l'acquisto di partecipazioni rappresenta un investimento destinato a non permanere in maniera durevole nel patrimonio aziendale, tale investimento deve essere classificato tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Così come previsto dall'OIC 21, par. 10, al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente in azienda si considera sia la volontà delle direzioni aziendali, sia l'effettiva capacità dell'impresa di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.

Sulla base di tale previsione, l'OIC 21 sottolinea che "in relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscri-

(4) Comprensive delle partecipazioni in società a controllo congiunto o Joint Venture.

versi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante" (OIC 21, par. 12).

In merito alla classificazione delle partecipazioni nell'attivo dello stato patrimoniale, l'art. 2424-bis del Codice Civile indica che le partecipazioni in imprese controllate e collegate si presumono immobilizzazioni finanziarie.

Tale presunzione è dovuta al fatto che trattandosi di investimenti "rilevanti" nel capitale di un'altra impresa si presume che siano effettuati per fini strategici e non, invece, per fini speculativi.

Si tratta tuttavia di una presunzione relativa in quanto gli amministratori possono derogarvi e classificare tali partecipazioni nell'attivo circolante.

La scelta deve tuttavia essere legata alla destinazione dell'investimento e non, invece, a politiche di bilancio finalizzate a modificare il risultato d'esercizio e il patrimonio netto.

La classificazione iniziale delle partecipazioni tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante non è una scelta irrevocabile.

Nel caso in cui vengano meno i motivi che avevano portato gli amministratori a classificare una partecipazione come immobilizzazione (o attività circolante), tale investimento può essere riclassificato purché ne venga data adeguata informazione in nota integrativa.

Una seconda precisazione riguarda le partecipazioni in imprese controllanti (punto *sub* 2).

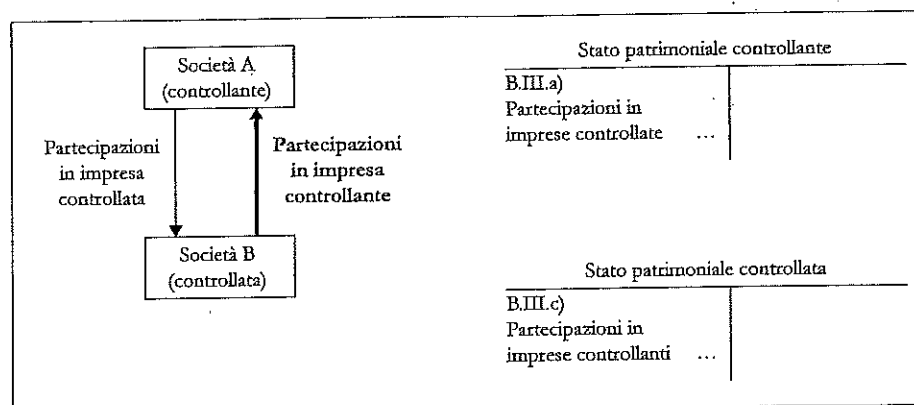
Lo schema di bilancio previsto dal Codice Civile prevede l'indicazione separata nell'attivo dello stato patrimoniale delle eventuali partecipazioni in imprese controllanti che rappresentano un'ulteriore tipologia di investimento rispetto alle partecipazioni in imprese controllate e collegate analizzate in precedenza.

Le partecipazioni in imprese controllanti comprendono le azioni (o quote) che la società controllata detiene nella propria controllante (Tavola 2) (5).

(5) Si ipotizza che si tratti di un investimento durevole.

TAVOLA 2

LE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI.



La richiesta di indicazione separata della voce « Partecipazioni in imprese controllanti » è dovuta ai numerosi vincoli imposti dal Codice Civile all'acquisto di tali partecipazioni dal momento che, sostanzialmente, l'acquisto di azioni della società controllante è assimilabile all'acquisto di azioni proprie, ovvero di azioni sociali da parte della stessa impresa emittente.

L'acquisto di partecipazioni in imprese controllanti è disciplinato dall'art. 2359-*bis* del Codice Civile il quale prevede i seguenti vincoli:

1) la società controllata può acquistare azioni nella società controllante nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili così come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ed a condizione che le azioni siano state interamente liberate. Questo significa che non possono essere acquistate azioni della società controllante nel caso in cui il suo capitale sociale non sia stato interamente versato;

2) l'acquisto di partecipazioni in imprese controllanti deve essere autorizzato dall'assemblea della società acquirente che, oltre ad autorizzarne l'acquisto, deve indicare le modalità, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata (che non può eccedere i 18 mesi) per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e massimo. In altre parole, nel caso di acquisto di partecipazioni in imprese controllanti non è sufficiente la libera decisione degli amministratori della società;

3) il limite massimo di acquisto di partecipazione in imprese controllanti è del 20% del capitale sociale della stessa società controllante qualora faccia ricorso al mercato del capitale di rischio (impresa quotata). Al fine del computo del limite di acquisto di partecipazioni in impresa controllante

occorre precisare che tale limite comprende sia le azioni possedute dalla controllante stessa, sia le azioni detenute dalle altre società controllate;

4) le azioni in imprese controllanti non danno diritto di voto all'interno dell'assemblea di quest'ultima.

Come si può osservare, oltre a limiti deliberativi relativi all'acquisto (punto *sub* 2), e a limiti connessi al diritto di voto (punto *sub* 4), vi sono anche due limiti quantitativi (punti *sub* 1 e 3) che in nessun caso possono essere superati.

Infine, qualora una società acquisti partecipazioni in imprese controllanti deve provvedere alla creazione di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni (o quote) acquistate e iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. La riserva può essere denominata, ad esempio, "Riserva per azioni (o quote) dell'impresa controllante in portafoglio" da collocare distintamente tra le "altre riserve" del patrimonio netto. La riserva dovrà essere mantenuta fino al momento di trasferimento delle azioni (o quote) (OIC 28, par. 14).

L'ultimo aspetto riguardante le partecipazioni in imprese controllanti riguarda le scritture contabili relative all'acquisto che sono le seguenti:

Acquisto di partecipazioni in imprese controllanti:

		Partecipazioni in imprese controllanti	a	Debiti verso cedente	
					

Pagamento del debito verso il cedente:

		Debiti verso cedente	a	Banca c/c	
					

Costituzione della riserva indisponibile con gli utili d'esercizio non destinati a riserva:

		Utile d'esercizio	a	Riserva per azioni (o quote) dell'impresa controllante in portafoglio	
					

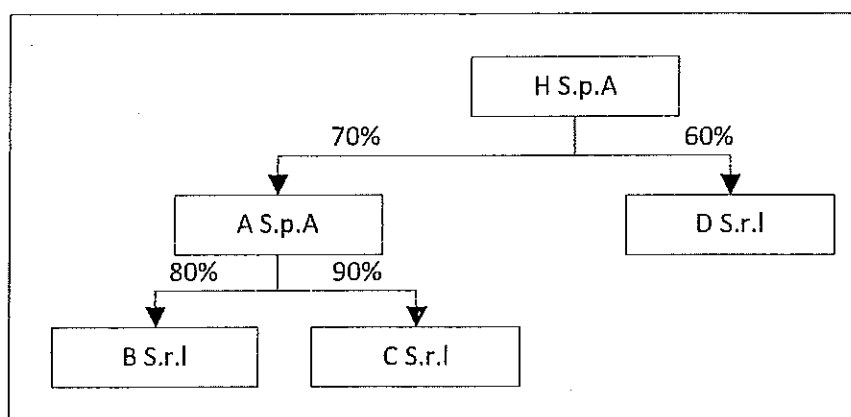
Nel caso in cui la riserva fosse costituita mediante l'utilizzo di riserve disponibili (in mancanza di utili), la scrittura contabile sarebbe la seguente:

		Riserva straordinaria	a	Riserva per azioni (o quote) dell'impresa controllante in portafoglio	
					

Il D.Lgs. 139/2015 che ha modificato l'art. 2424 del Codice Civile ha introdotto nell'attivo dello stato patrimoniale la voce "Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti" sia tra le immobilizzazioni (voce B.III.1.d) che nell'attivo circolante (voce C.III.3-bis) (punto *sub* 3).

Tale voce accoglie le partecipazioni possedute in altre società sottoposte al controllo delle medesime controllanti, siano esse controllanti dirette o controllanti indirette tramite controllate intermedie.

Si consideri al riguardo la struttura di gruppo riportata di seguito.



Nel bilancio di B, eventuali rapporti con C e con D rientrano nella fattispecie "controllate delle controllanti", così come nel bilancio di C rientrano in tale fattispecie eventuali rapporti con B e con D.

2.1.2. La valutazione delle partecipazioni.

Con riferimento alla valutazione delle partecipazioni (siano esse di controllo, di collegamento, o altre), l'art. 2426 del Codice Civile così dispone:

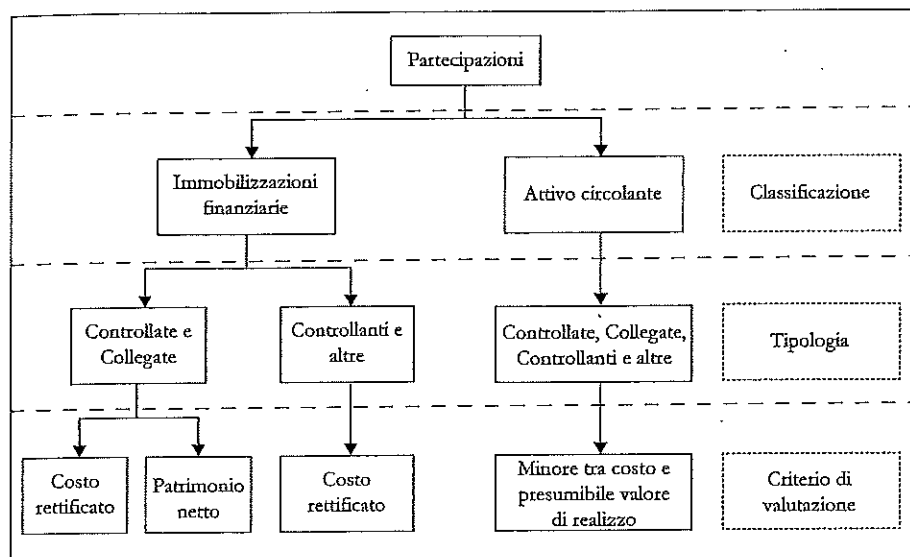
- le *partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni* sono valutate con il criterio del *costo rettificato* (art. 2426, punto 1);
- le *partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni* possono essere valutate con il *metodo del patrimonio netto*, in alternativa al criterio del costo rettificato (art. 2426, punto 4);
- le *partecipazioni iscritte nell'attivo circolante* sono valutate al *minore tra il costo ed il valore desumibile dall'andamento del mercato* (art. 2426, punto 9).

Di seguito vengono rappresentati in forma schematica i criteri di valu-

tazione delle partecipazioni a seconda della tipologia e della loro collocazione nel bilancio d'esercizio (Tavola 3).

TAVOLA 3

LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NEL BILANCIO D'ESERCIZIO.



Dalla Tavola 3 si nota, dunque, come nel caso di partecipazioni immobilizzate, il Codice Civile preveda un criterio di valutazione generale (criterio del costo rettificato), valido per tutte le tipologie di partecipazioni, ed un criterio alternativo (metodo del patrimonio netto), applicabile alla sola valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

Di seguito si prende in esame la valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio suddivisa a seconda della collocazione in bilancio dell'investimento.

Per quanto concerne la valutazione delle partecipazioni di controllo e di collegamento classificate tra le immobilizzazioni di seguito non è trattato il metodo del Patrimonio netto. Si è scelto di analizzare il solo metodo del costo rettificato in quanto è il criterio maggiormente utilizzato dalle imprese italiane per la valutazione di tali partecipazioni nel bilancio d'esercizio. Il metodo del patrimonio netto, seppur con le varianti tipiche del bilancio di gruppo, è maggiormente utilizzato nel bilancio consolidato per la valutazione delle partecipazioni di collegamento e per le joint venture. Per tale motivo

sarà oggetto di un successivo approfondimento all'interno del capitolo riguardante la valutazione delle partecipazioni nel bilancio consolidato.

2.1.3. La valutazione delle partecipazioni immobilizzate con il metodo del costo rettificato.

L'art. 2426 del Codice Civile, ai punti 1 e 3, indica che le partecipazioni immobilizzate devono essere valutate con il criterio del costo rettificato.

Al fine di comprendere tale metodologia di valutazione è opportuno analizzare distintamente i seguenti aspetti:

- 1) rilevazione iniziale;
- 2) valutazioni successive all'iscrizione iniziale.

1) Rilevazione iniziale.

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie devono essere rilevate inizialmente al costo di acquisto, ovvero al costo originario sostenuto per effettuare l'acquisto indipendentemente dalla modalità di pagamento.

Inoltre, il Codice Civile prevede che a tale costo di acquisto vengano addizionati gli eventuali oneri accessori, intesi come i costi che l'impresa acquirente non avrebbe sostenuto se non avesse acquistato le partecipazioni.

Il Codice Civile non specifica quali possono essere gli oneri accessori da iscrivere ad incremento del costo di acquisto iniziale delle partecipazioni.

Al riguardo l'OIC 21 definisce costi accessori tutti gli oneri direttamente imputabili all'operazione di acquisto della partecipazione quali, ad esempio:

- costi di intermediazione bancaria e finanziaria;
- commissioni e spese;
- imposte di bollo.

Possono inoltre essere considerati oneri accessori anche gli oneri per la consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e studi di convenienza all'acquisto.

Al contrario, non possono essere considerati oneri accessori da iscrivere ad incremento del costo di acquisto delle partecipazioni gli eventuali interessi passivi corrisposti a fronte di una dilazione di pagamento ottenuta per l'effettuazione dell'investimento.

In definitiva, il costo iniziale a cui iscrivere una partecipazione immobilizzata nell'attivo dello stato patrimoniale è dato da:

$$\text{COSTO INIZIALE} = \text{COSTO DI ACQUISTO} + \text{ONERI ACCESSORI}$$

La scrittura contabile è la seguente:

Acquisto delle partecipazioni:

		Partecipazioni	a	Debito verso cedente
				

Pagamento del debito verso cedente:

		Debito verso cedente	a	Banca c/c
				

Esempio.

La società Alfa acquista il 70% delle azioni della società Beta sostenendo i seguenti costi:

- n. 100.000 azioni al prezzo unitario di 2 Euro: 200.000 Euro
- Commissioni di acquisto: 5.000 Euro

Il venditore accorda alla società Alfa una dilazione di pagamento, richiedendo però il pagamento anticipato di interessi passivi (ad un tasso di interesse di mercato) per 6.000 Euro.

La contabilizzazione iniziale dell'acquisto della partecipazione è riportata di seguito.

Acquisto delle partecipazioni:

		Diversi	a	Debito verso cedente	
		Partecipazioni			211.000
		Interessi passivi			6.000
					205.000

Pagamento del debito verso cedente:

		Debito verso cedente	a	Banca c/c	
					211.000

Come si può osservare dalle scritture contabili gli interessi passivi anticipati sono stati iscritti in una voce di costo da addebitare in conto economico e non ad incremento del costo della partecipazione.

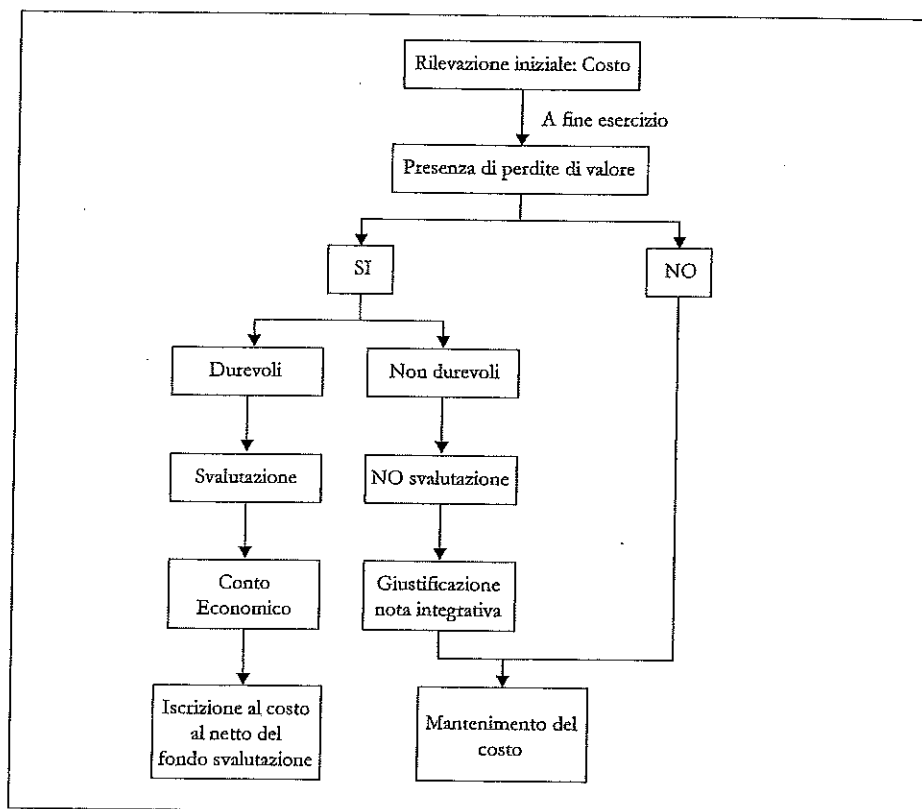
2) Valutazioni successive all'iscrizione iniziale.

Dopo aver rilevato il costo di acquisto della partecipazione si pone il problema della sua valutazione alla fine di ciascun esercizio.

Al riguardo, lo schema logico di valutazione delle partecipazioni con il metodo del costo rettificato è rappresentato nella Tavola 4.

TAVOLA 4

LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CON IL METODO DEL COSTO RETTIFICATO.



Come si può osservare dalla Tavola 4, alla fine di ciascun esercizio, l'impresa deve procedere alla valutazione delle partecipazioni con l'intento di verificare la presenza di eventuali perdite di valore.

L'impresa si può trovare in due situazioni distinte:

1) presenza di una perdita di valore rispetto al costo originariamente sostenuto;

2) assenza di una perdita di valore rispetto al costo originariamente sostenuto.

Nel caso in cui l'impresa si trovi nella situazione in cui è individuata una perdita di valore (caso *sub* 1) l'impresa deve verificare la natura di tale perdita.

Se la perdita di valore è durevole, l'impresa *deve* svalutare la partecipazione attraverso la seguente scrittura contabile:

		Svalutazione partecipazione	a	Fondo svalutazione partecipazione		
--	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	--	-------

La voce svalutazione partecipazioni va rilevata in conto economico, nella voce D.19.a) mentre il fondo svalutazione partecipazione va rilevato nell'attivo dello stato patrimoniale, a riduzione del costo di acquisto della partecipazione (6).

Nel caso in cui la perdita di valore venga giudicata dagli amministratori come non durevole, contabilmente non deve essere effettuata alcuna svalutazione lasciando la partecipazione iscritta al costo di acquisto. Gli amministratori devono però indicare in nota integrativa le motivazioni che hanno portato l'impresa a ritenere tale perdita come non durevole.

Infine, nel caso in cui non si verifica alcuna perdita di valore la partecipazione deve essere mantenuta al costo di acquisto.

Dopo aver delineato il quadro generale di valutazione delle partecipazioni con il metodo del costo rettificato, di seguito vengono riportate alcune precisazioni riguardanti:

- a) perdite durevoli di valore;
- b) ripristino di valore;
- c) confronto con il patrimonio netto della partecipata;
- d) informazioni in nota integrativa.

a) Perdite durevoli di valore.

L'art. 2426, al punto 3, richiede che le partecipazioni immobilizzate che

(6) In alternativa al fondo svalutazione partecipazioni è possibile ridurre direttamente la voce partecipazione (svalutazione in conto). Si è scelto l'utilizzo del fondo svalutazione in quanto consente la ricostruzione anche contabile del valore originario della partecipazione.

alla data di chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore rispetto a quello iscritto in bilancio vengano iscritte a tale minor valore.

Come indicato in precedenza, quindi, la semplice perdita di valore di una partecipazione non richiede necessariamente la sua svalutazione in quanto è necessario che tale perdita sia durevole.

Tuttavia il Codice Civile non definisce che cosa si intende con il termine "perdita di valore" e "durevole".

Al riguardo il principio contabile nazionale OIC 21 fornisce alcuni chiarimenti relativi alla:

- 1) determinazione della durevolezza della perdita di valore;
- 2) quantificazione dell'eventuale perdita di valore.

Per ciò che concerne la determinazione della durevolezza della perdita di valore (punto *sub* 1), occorre premettere che l'eventuale perdita di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che l'impresa prevede di ottenere dalla partecipazione.

Per determinare il valore recuperabile della partecipazione è necessario innanzitutto analizzare le condizioni economico-finanziarie della partecipata in modo da accertare se le perdite di valore siano episodiche o temporanee oppure se siano strutturali e capaci di intaccare la consistenza patrimoniale della partecipata stessa (OIC 21, par. 32). Tali perdite di valore possono essere ricondotte a situazioni negative interne alla società stessa, a cause esterne oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni. Occorre pertanto rifarsi alla causa originaria della perdita di valore.

L'OIC 21 fornisce alcuni esempi di situazioni interne ed esterne che possono rappresentare un indicatore di perdita durevole di valore.

In particolare, costituiscono esempi di situazioni interne all'impresa che possono condurre ad una perdita durevole di valore (par. 32):

- perdite a livello operativo divenute fisiologiche derivanti da una struttura economica (ricavi operativi, costi operativi, investimenti operativi) non più remunerativa;
- eccesso di costi fissi rispetto al volume d'affari non riducibili nel breve periodo;
- obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa;
- tensione finanziaria che comporta eccessivi oneri finanziari in conto economico e che non è rimediabile nel breve periodo;
- distribuzione di dividendi la quale comporti che la quota di patri-

monio netto posseduta nella partecipata sia diventata inferiore al valore di iscrizione della stessa nell'attivo di stato patrimoniale.

Costituiscono invece esempi di situazioni esterne all'impresa che possono condurre a una perdita durevole di valore (OIC 21, par. 34):

- crisi di mercato permanenti;
- prezzi di mercato dei prodotti offerti dall'impresa in ribasso senza una corrispondente riduzione dei costi di produzione e di vendita;
- emanazione di normativa che produce effetti negativi sulla redditività dell'impresa;
- perdite di quote di mercato da parte dell'impresa a favore dei principali concorrenti.

In sostanza, una perdita di valore è considerata durevole quando, oltre a derivare da erosioni della consistenza patrimoniale della società partecipata causata da consistenti perdite di esercizio, non si è in grado di prevedere se le cause che l'hanno generata (interne/esterne) potranno essere rimosse in un arco temporale breve ossia in un periodo di tempo tale da consentire la formulazione di previsioni (opportunamente supportate da piani e programmi aziendali) attendibili, oggettive e ragionevolmente riscontrabili. Affinchè i piani e programmi a supporto della non svalutazione delle partecipazioni siano ammissibili e non contrastino con il postulato della prudenza è necessario che abbiano specifiche caratteristiche di (OIC 21, par. 38):

- concretezza;
- ragionevole possibilità di realizzabilità;
- brevità di attuazione.

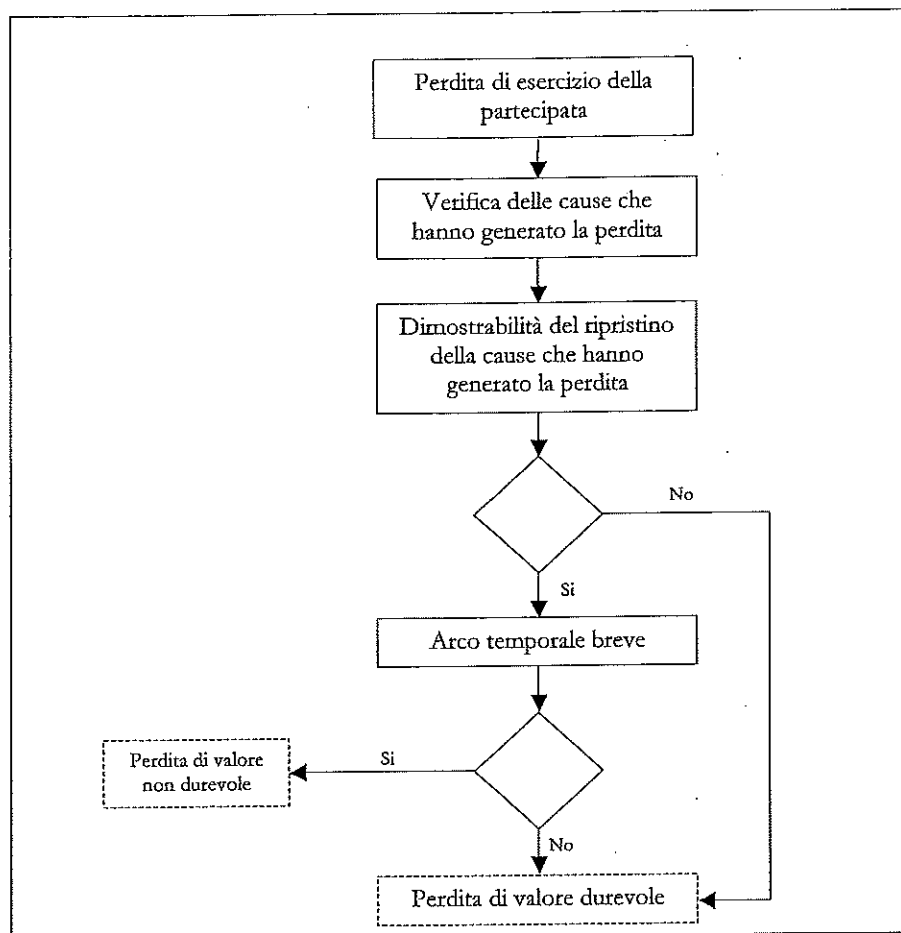
A tal proposito è pertanto necessario che tali piani:

- siano formalmente approvati da deliberazioni degli organi societari;
- siano analitici al punto di individuare (e quantificare) gli interventi e i connessi benefici;
- definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che comunque deve essere ricompreso in un arco temporale ridotto.

In sintesi, gli amministratori dell'impresa partecipante nel valutare se l'eventuale perdita di valore di una partecipazione è durevole devono seguire il percorso operativo riportato nel flow chart seguente (Tavola 5).

TAVOLA 5

LA DETERMINAZIONE DELLA DUREVOLEZZA DELLE PERDITE DI VALORE.



Come si può osservare dalla Tavola 5, in caso di perdite di esercizio ricorrenti della partecipata, si è normalmente in presenza di perdite durevoli di valore salvo la presenza di piani e programmi predisposti dalla società partecipata in grado di dimostrare la rimozione in un arco temporale breve delle cause che hanno generato le perdite di esercizio.

Una volta verificato che si è in presenza di una perdita durevole, la società partecipante deve quantificarne il valore (punto *sub* 2).

Al riguardo il valore a cui iscrivere la partecipazione a seguito della

svalutazione coincide solitamente con la percentuale di possesso del patrimonio netto della società partecipata.

Oltre a questa ipotesi più ricorrente, si possono verificare due ulteriori situazioni che comportano altrettanti comportamenti contabili:

— *svalutazione della partecipazione ad un importo inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto, fino all'eventuale azzeramento del valore della partecipazione.* In questo caso gli amministratori ritengono il valore della percentuale di patrimonio netto della società partecipata non significativo al fine dell'individuazione dell'ammontare della perdita di valore. Di conseguenza viene effettuata una svalutazione superiore rispetto a quanto necessario per adeguare il costo della partecipazione al patrimonio netto contabile fino ad arrivare al caso limite di azzeramento del costo della partecipazione;

— *azzeramento del costo della partecipazione e previsioni di ulteriori versamenti a copertura di deficit patrimoniali.* In questo caso la società partecipante, dopo aver azzerato la partecipazione, dovrà provvedere alla creazione di un apposito fondo rischi nel passivo dello stato patrimoniale per un ammontare pari ai versamenti che si ritiene saranno richiesti.

La scrittura contabile è la seguente:

		Accantonamento per rischi su partecipazioni	a	Fondo rischi su partecipazioni
				

La voce Accantonamento per rischi su partecipazioni va rilevata in conto economico, nella voce D.19.a) mentre il fondo rischi su partecipazioni va rilevato nel passivo dello stato patrimoniale, tra i fondi per rischi ed oneri, nella voce B.4) Altri.

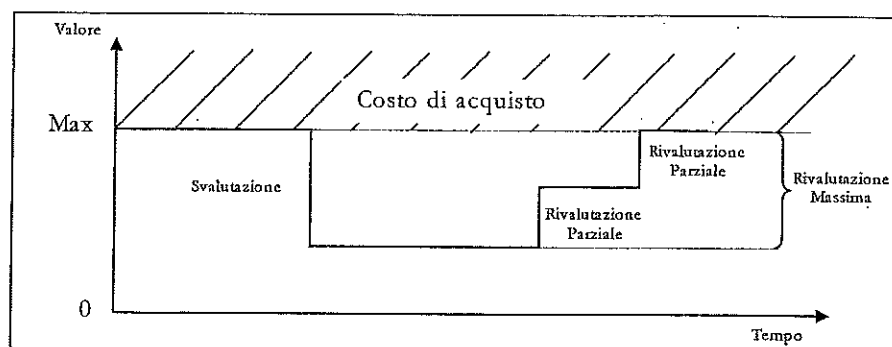
b) Ripristino di valore.

Può accadere, anche se raramente, che le cause che avevano comportato la svalutazione di una partecipazione per perdite durevoli di valore vengano meno.

In tal caso il Codice Civile (art. 2426, p.to 3) dispone che gli amministratori che avevano precedentemente svalutato la partecipazione in quanto ritenevano vi fossero perdite durevoli di valore, procedano alla sua rivalutazione fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario (Tavola 6).

TAVOLA 6

IL RIPRISTINO DI VALORE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE.



Come si può osservare dalla Tavola 6, la rivalutazione di una partecipazione immobilizzata precedentemente svalutata può essere:

— *parziale*: in caso di rivalutazione parziale viene eliminata solo una parte della svalutazione precedentemente effettuata. Per tale motivo la partecipazione risulterà iscritta in bilancio ad un valore comunque inferiore al costo di acquisto iniziale;

— *totale*: in caso di rivalutazione totale di una partecipazioni immobilizzata viene completamente eliminato il fondo svalutazione precedentemente creato con conseguente iscrizione in bilancio della partecipazione al costo di acquisto originario (7).

È evidente quindi come il Codice Civile, nel consentire la rivalutazione delle partecipazioni precedentemente svalutate, ponga come limite massimo il costo di acquisto sostenuto originariamente.

Indipendentemente dall'ammontare della rivalutazione, la scrittura contabile è la seguente:

	Fondo svalutazione partecipazione	a	Rivalutazione di partecipazioni	

La voce Rivalutazione di partecipazioni va rilevata in conto economico, nella voce D.18.a) Rivalutazioni di partecipazioni.

(7) Ci si riferisce alle sole rivalutazioni intese come "ripresе di valore" di una partecipazione precedentemente svalutata. Non viene considerato il caso delle rivalutazioni previste da leggi speciali.

c) Confronto con il patrimonio netto della partecipata.

L'art. 2426 del Codice Civile, p.to 3, richiede alle imprese che utilizzano il costo rettificato quale criterio per la valutazione delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento rilevate tra le immobilizzazioni di confrontare il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con uno specifico valore di riferimento che varia a seconda che l'impresa partecipante rediga o meno il bilancio consolidato.

Tale valore di riferimento è la frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata alla data di riferimento del bilancio, nel caso in cui l'impresa partecipante non abbia l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, oppure il valore della partecipata derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, se l'impresa partecipante ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Da tale confronto, focalizzandosi sul solo caso in cui la società partecipante non ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, possono emergere tre situazioni possibili:

1) differenza negativa: questa situazione si verifica nel caso in cui il valore di iscrizione della partecipazione risulti inferiore rispetto al valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata;

2) nessuna differenza: tale situazione si verifica quando il valore di iscrizione della partecipazione coincide con la corrispondente frazione di patrimonio netto della società partecipata;

3) differenza positiva: tale situazione si verifica quando il valore di iscrizione della partecipazione risulta superiore rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società partecipata.

In quest'ultimo caso (valore di iscrizione maggiore della percentuale di patrimonio netto), è necessario indicare in nota integrativa le motivazioni di tale differenza che, sommariamente, possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

— il costo di acquisto comprende una plusvalenza latente su un bene dell'attivo della società partecipata (es.: immobile iscritto in bilancio ad un valore inferiore rispetto al valore corrente);

— il costo di acquisto della partecipazione comprende un avviamento;

— il patrimonio netto della partecipata ha subito delle riduzioni a fronte di perdite di esercizio.

Nel caso in cui il costo sostenuto risulti maggiore della percentuale di patrimonio netto dell'impresa partecipata a causa del maggior valore di un bene dell'attivo e/o di un avviamento, l'impresa partecipante deve indicare

chiaramente in nota integrativa che il maggior valore è dovuto al pagamento del maggior valore dell'attivo e/o dell'avviamento ancora esistente al momento di riferimento del bilancio.

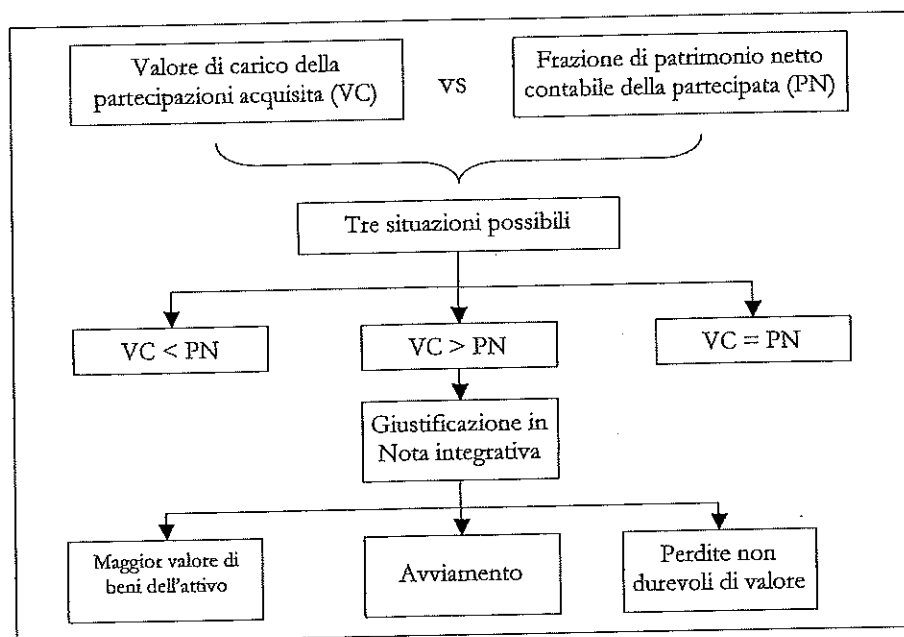
Nel caso in cui, invece, il maggior valore a cui la partecipazione è iscritta nel bilancio derivi da perdite di esercizio generate dalla partecipata con conseguente riduzione del suo patrimonio, è necessario che l'impresa partecipante spieghi analiticamente in nota integrativa le motivazioni che l'hanno spinta a non svalutare la partecipazione, ovvero il motivo per cui tale perdita di valore non è considerata durevole.

Il modo più diretto e coerente con quanto richiesto dal codice civile per giustificare la mancata svalutazione è quello di riportare in nota integrativa una sintesi dei dati dei piani economico-finanziari della partecipata che prevedono un tempo di recupero breve dei risultati economici negativi individuandone dunque le cause.

In sintesi, il comportamento che deve essere attuato dall'impresa partecipante non obbligata alla redazione del bilancio consolidato è quello riportato nella tavola seguente (Tavola 7).

TAVOLA 7

CONFRONTO TRA COSTO DI ACQUISTO E PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA.



d) Informazioni in nota integrativa.

Al fine di consentire al lettore di bilancio di disporre di tutte le informazioni necessarie per comprendere la valutazione delle partecipazioni immobilizzate, il codice civile prevede che nella nota integrativa della società partecipante vengano fornite le seguenti informazioni:

a) il criterio di valutazione adottato per la valutazione delle partecipazioni (art. 2427, n. 1). Nel fornire le informazioni richieste la nota integrativa deve illustrare:

— nel caso di partecipazioni immobilizzate che presentano perdite durevoli di valore le ragioni dell'adozione di valori inferiori al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;

— nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.

b) movimenti delle partecipazioni immobilizzate, specificando (art. 2427, n. 2):

- costo;
- precedenti svalutazioni e rivalutazioni;
- acquisizioni;
- riclassificazioni;
- alienazioni avvenute nell'esercizio;
- svalutazioni (o rivalutazioni) dell'esercizio.

In aggiunta a quanto richiesto in merito al movimento delle partecipazioni, l'OIC 21 (par. 60) richiede a corredo di quanto sopra le seguenti indicazioni:

— le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre deve essere indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;

— le informazioni sulle operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalla società partecipata che ne descrivono le modalità di effettuazione e le conseguenze per la partecipante;

— se gli organi amministrativi della partecipante considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita;

— qualora la società abbia delle joint venture, indica in nota integrativa il saldo della voce partecipazioni in imprese collegate ad esse riferito;

— nel caso di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi su partecipazioni (immobilizzate) occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo.

c) l'elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, indicando per ciascuna (art. 2427, n. 5):

- denominazione;
- sede;
- capitale;
- importo del patrimonio netto;
- utile (o perdita) dell'ultimo esercizio;
- quota posseduta;
- valore attribuito in bilancio.

Solo in questo modo, analizzando congiuntamente le informazioni riportate, il lettore del bilancio potrà individuare, tra le altre cose, le partecipazioni che:

- sono iscritte ad un valore di carico superiore rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto dell'impresa partecipata e, conseguentemente, ricercare la motivazione di tale differenza;
- hanno chiuso l'esercizio con un risultato netto negativo e, conseguentemente, verificare l'eventuale presenza di perdite di valore durevoli o, in alternativa, il piano economico-finanziario a giustificazione della mancata svalutazione.

2.1.4. La valutazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Le partecipazioni che costituiscono un investimento non durevole sono iscritte in bilancio nell'attivo circolante.

Per ciò che concerne la loro valutazione, l'art. 2426 del Codice Civile, al punto 9, richiede che le partecipazioni non immobilizzate vengano valutate al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

In sostanza, quindi, al fine di redigere il bilancio d'esercizio la società partecipante deve procedere al confronto tra il costo di acquisto e il presumibile valore di realizzo.

Se il presumibile valore di realizzo risulta inferiore al costo di acquisto, la società deve sempre procedere alla svalutazione della partecipazione con la medesima scrittura contabile vista in precedenza.

		Svalutazione partecipazione	a	Fondo svalutazione partecipazione		
--	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	--	-------

Inoltre, il Codice Civile così dispone (art. 2426, punto 9): "... *tale minor valore* (valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore) *non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi*".

Ciò significa che nel caso in cui vengano meno le motivazioni che hanno richiesto la svalutazione della partecipazione, occorre ripristinare il costo originario, mediante la seguente scrittura contabile:

		Fondo svalutazione partecipazione	a	Rivalutazione di partecipazioni		
--	--	--------------------------------------	---	------------------------------------	--	-------

Se per quanto concerne la determinazione del costo di acquisto il Codice Civile richiama espressamente il numero 1 dell'art. 2426 (già analizzato nei precedenti paragrafi e ai quali quindi si rimanda), nulla viene specificato in merito alla determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Anche in questo caso il Principio contabile nazionale OIC 21 fornisce alcune precisazioni. Al riguardo occorre distinguere:

1) imprese quotate in mercati organizzati. In questo caso, dopo aver verificato che i mercati di scambio siano effettivamente in grado di esprimere quotazioni sufficientemente attendibili (a seconda dei volumi scambiati e dall'affidabilità del mercato), il principio contabile OIC 21 suggerisce di utilizzare la media delle quotazioni dell'ultimo mese, salvo il caso in cui le quotazioni siano fortemente in ribasso;

2) imprese non quotate. In questo secondo caso non è prevista una modalità particolare di determinazione del presumibile valore di realizzo. È necessario che i redattori del bilancio utilizzino tutte le informazioni disponibili o reperibili per poter stimare il valore.

2.1.5. La direzione e coordinamento e la nota integrativa.

Gli artt. 2497-2497-*septies* del Codice Civile sono dedicati all'attività di direzione e coordinamento, tipicamente esercitata dalla controllante sulle proprie controllate.

Le norme sono imperniata sulla problematica della responsabilità della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, per il danno che tale attività, se esercitata non correttamente, può recare agli interessi dei soci e dei creditori delle singole società appartenenti al gruppo. L'obiettivo è quindi garantire la trasparenza nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, per mettere i soci ed i creditori sociali nelle condizioni di essere tutelati nei propri interessi contro l'eventuale pregiudizio che tale attività possa recare alla società del gruppo.

A questo proposito, la valutazione non deve riguardare la singola operazione, bensì il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, tenendo conto anche di eventuali operazioni volte a compensare il danno subito dalla società.

L'art. 2497-sexies precisa che, ai fini delle norme sull'attività di direzione e coordinamento, si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

La società sottoposta a direzione e coordinamento deve fornire informazioni nelle seguenti modalità:

- atti e corrispondenza;
- registro delle imprese;
- bilancio d'esercizio.

La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.

Inoltre, viene istituita presso il registro delle imprese un'apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Le società soggette devono iscriversi alla suddetta sezione a cura degli amministratori, che sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o a terzi.

In tema di bilancio d'esercizio, l'informativa riguarda i seguenti documenti:

- *nota integrativa*: la società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento;

— *relazione sulla gestione*: gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

2.1.6. Le operazioni con parti correlate e la nota integrativa.

Il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 ha ampliato il contenuto della nota integrativa, così come disciplinata dall'art. 2427 del Codice Civile, aggiungendo, tra gli altri, il numero 22-*bis* che riguarda le informazioni che le società devono inserire nelle note al bilancio in merito alle operazioni con parti correlate.

In particolare, il punto 22-*bis*, esprimendosi in merito alle informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa, così prevede:

«Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.»

Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società».

Dalla lettura del punto 22-*bis* dell'art. 2427 del Codice Civile emergono alcuni aspetti interessanti quali:

- informazioni da indicare nelle note al bilancio;
- tipologia di operazioni che devono essere considerate nelle note al bilancio;
- possibilità di aggregare le informazioni.

Per quanto concerne le *informazioni da indicare nelle note al bilancio*, il punto 22-*bis* prevede che la disclosure inerente le operazioni effettuate con parti correlate non si debba limitare alla semplice indicazione del fatto che si siano effettuate operazioni con parti correlate, ma deve contenere:

- importo della/delle operazioni poste in essere;
- natura del rapporto;
- ogni altra informazione necessaria per comprendere gli effetti dell'operazione effettuata sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Con tale indicazione, dunque, non si vuole vietare alle entità di intrattenere rapporti commerciali e gestionali con parti correlate (aspetto ordina-

rio dell'attività d'impresa), ma semplicemente ampliare le informazioni e la trasparenza di tali operazioni.

Tuttavia, il legislatore prevede che tale informativa venga fornita per le sole *operazioni rilevanti* e che *non* siano state *concluse a normali condizioni di mercato*.

Si comprende, quindi, come l'attenzione debba focalizzarsi sul concetto di rilevanza e su quello di "operazione a normale condizione di mercato".

Nonostante l'importanza del concetto di rilevanza, il legislatore consente tuttavia di *aggregare* secondo la loro natura le informazioni relative alle singole operazioni a condizione, ovviamente, che l'indicazione separata non sia la condizione necessaria e sufficiente per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere gli effetti dell'operazione posta in essere sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società.

Un ultimo aspetto degno di nota riguarda le tipologie di operazioni effettuate.

Per operazioni con parti correlate deve intendersi *"un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo"* (8).

Come si può osservare, si tratta di operazioni il cui compimento potrebbe prescindere dal logiche economiche di mercato.

Si tratta di operazioni che derivano da relazioni societarie o di altra natura che intercorrono tra soggetti legati tra loro da interessi comuni e, pertanto, maggiormente rischiose in quanto facilmente cause di possibili distorsioni di mercato e con evidenti e significati effetti sui dati di bilancio.

Sono dunque esempi di operazioni intercorse tra parti correlate (9):

- acquisti o vendite di beni;
- acquisti o vendite di immobili e altre attività;
- prestazioni o ottenimenti di servizi;
- leasing;
- trasferimenti di ricerca e sviluppo;
- trasferimenti a titolo di licenza;
- finanziamenti;
- garanzie reali o personali;
- impegni a tenere un determinato comportamento al verificarsi o al non verificarsi di un evento futuro;

(8) IAS 24, par. 9.

(9) Esempi tratti dallo IAS 24, par. 21.

- estinzione di passività per conto della società;
- ecc.

Il punto 22-*bis* della Nota integrativa, così come modificato dal D.Lgs. 173/2008, non specifica la nozione di parti correlate.

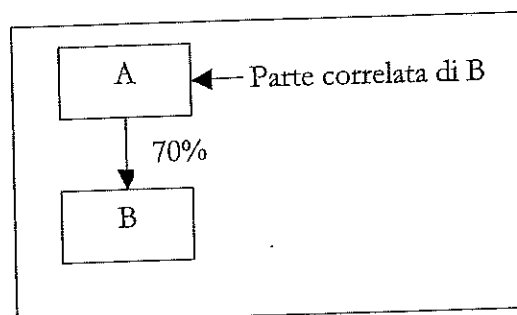
Per la definizione di parti correlate, occorre far riferimento ai Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) adottati dall'Unione europea.

A tal proposito, il Principio internazionale di riferimento è lo IAS 24 — Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (10), la cui finalità è quella di individuare le modalità da seguire per individuare e rappresentare in bilancio le informazioni relative ad operazioni poste in essere con specifici soggetti, denominati "parti correlate".

Secondo lo IAS 24, si è in presenza di "parte correlata" ad un'entità che redige il bilancio quando (11):

- 1) la parte detiene direttamente o indirettamente anche attraverso uno o più intermediari il controllo (12) dell'entità.

Esempio 1: la società A detiene il 70% delle partecipazioni della società B. La società A è una parte correlata della società B.

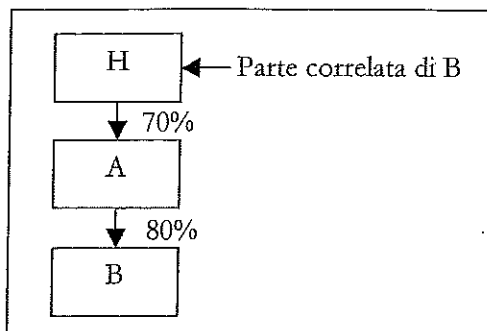


Esempio 2: la società H detiene il 70% della società B che, a sua volta, detiene l'80% della società B. La società H è una parte correlata della società B.

(10) Versione in vigore a partire dall'1 gennaio 2011 che sostituisce lo IAS 24 – Informativa di bilancio con parti correlate, rivisto nella sostanza nel 2003.

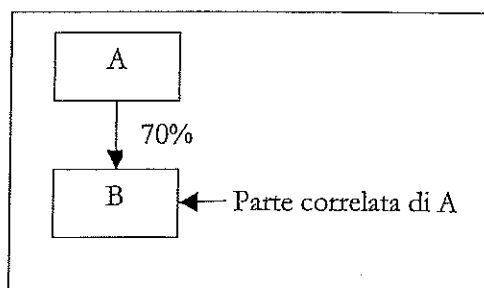
(11) Gli esempi riportati non hanno carattere di esaustività.

(12) Nel bilancio consolidato tali informazioni devono essere fornite relativamente alle imprese controllate escluse dall'area di consolidamento in senso stretto.

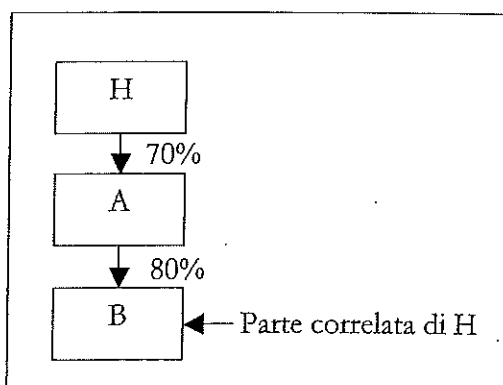


2) La parte è controllata direttamente o indirettamente, anche attraverso uno o più intermediari dall'entità.

Esempio 1: la società A detiene il 70% delle partecipazioni della società B. La società B è una parte correlata della società A.

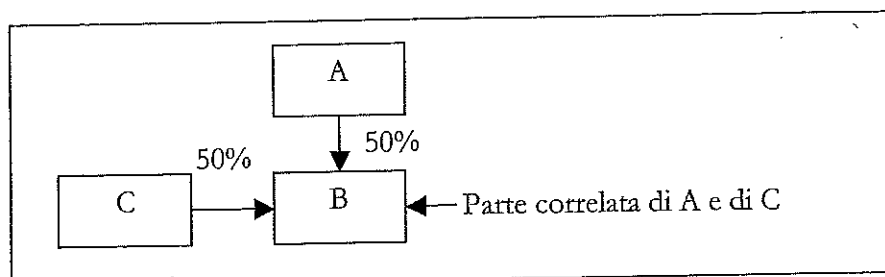


Esempio 2: la società H detiene il 70% delle partecipazioni della società A che, a sua volta, detiene l'80% della società B. La società B è una parte correlata della società H.

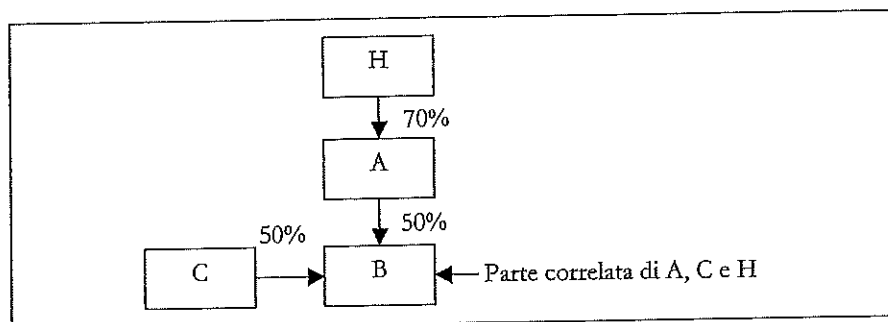


3) La parte è soggetta al controllo congiunto (direttamente o indirettamente) dell'entità.

Esempio 1: la società B è controllata congiuntamente al 50% dalle società A e C. La società B è una parte correlata della società A e della società C.

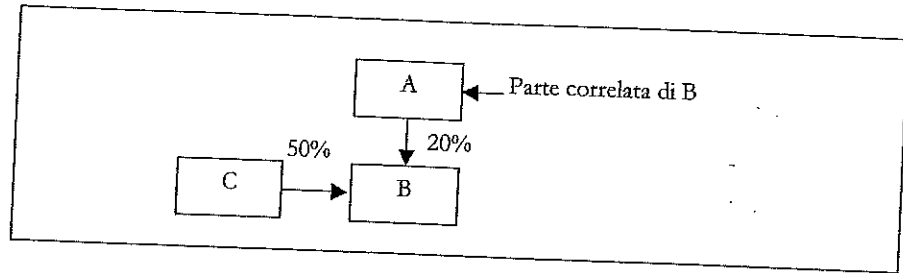


Esempio 2: la società B è controllata congiuntamente al 50% dalle società A e C. La società A, a sua volta, è controllata al 70% della società H. La società B è una parte correlata della società A, della società C e della società H.



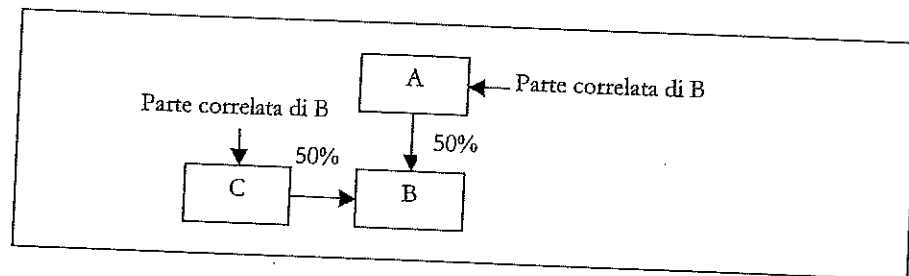
4) La parte detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima.

Esempio: la società A detiene il 20% delle partecipazioni in B. Tale percentuale di partecipazione consente ad A di esercitare un'influenza notevole in B. Per tale motivo la società A è una parte correlata della società B.



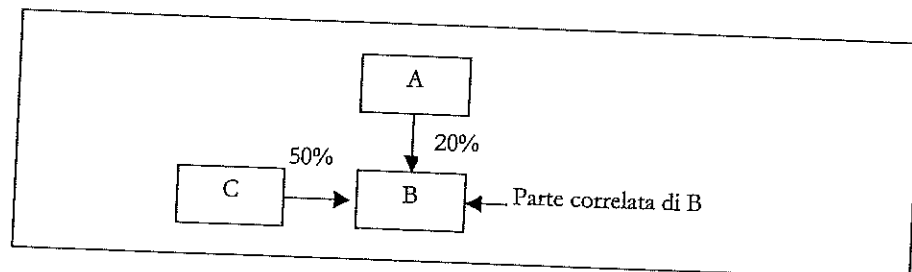
5) La parte controlla congiuntamente con altre imprese l'entità.

Esempio: la società A controlla congiuntamente con la società C l'entità B. Le società A e C sono parti correlate della società B.



6) La parte è una società collegata dell'entità.

Esempio: la società A detiene il 20% delle partecipazioni in B. Tale percentuale di partecipazione consente ad A di esercitare un'influenza notevole in B. Per tale motivo la società B è una parte correlata della società A.



7) La parte è uno dei dirigenti (o un familiare stretto) con responsabilità strategiche nell'entità.

Esempio: Il sig. Rossi è uno dei componenti del Consiglio di amministrazione della società A. Il sig. Rossi è pertanto una parte correlata della società A.

8) La parte è una persona fisica (o un familiare stretto), con una percentuale di partecipazioni tale da consentirle un'influenza notevole nell'entità.

Esempio: il sig. Rossi detiene il 15% delle partecipazioni della società A. Tale percentuale di partecipazione le consente di esercitare un'influenza notevole. Il sig. Rossi è pertanto una parte correlata della società A.

9) La parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole dai dirigenti o dei familiari stretti con responsabilità strategiche in un'altra entità.

Esempio: il sig. Rossi è uno dei componenti del Consiglio di amministrazione della società A. Il sig. Rossi detiene una partecipazione del 30% nella società B. Tale partecipazione gli consente di esercitare un'influenza notevole su B. La società B è una parte correlata della società A e del sig. Rossi.

2.1.7. La comunicazione di gruppo: i limiti del bilancio d'esercizio ed il ruolo del bilancio consolidato.

I gruppi di imprese si presentano come unità economiche nelle quali l'insieme delle società partecipanti è gestito su basi uniformi (o « direzione unica ») in funzione dell'interesse del gruppo unitariamente inteso.

In tale situazione, il bilancio d'esercizio delle varie società appartenenti al gruppo non è sufficiente, di per sé, ad evidenziare i complessi rapporti esistenti tra le società medesime.

Come si ha avuto modo di osservare nei paragrafi precedenti, infatti, la valutazione delle partecipazioni di controllo e di collegamento nel bilancio d'esercizio con il metodo del costo rettificato pone dei limiti alla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Ci si riferisce in particolar modo alle partecipazioni di controllo e di collegamento detenute con lo scopo di compartecipazione al risultato d'esercizio e alla consistenza patrimoniale della partecipata (sul piano quantitativo) e per la possibilità di influenzare in modo dominante (controllata) oppure in modo notevole (collegata) le decisioni della partecipata (sul piano gestionale).

I principali limiti che si possono riscontrare nella valutazione delle partecipazioni di controllo e di collegamento con il criterio del costo rettificato possono essere così sintetizzati:

1) valore della partecipazione svincolato dall'andamento della gestione della partecipata;

2) rappresentazione in bilancio delle performance « dell'unico soggetto economico » composto da entità giuridicamente indipendenti.

Per ciò che concerne il punto *sub* 1), la valutazione delle partecipazioni con il metodo del costo rettificato porta con sé la possibilità che il valore contabile della partecipazione rilevato nel bilancio d'esercizio si discosti dalla percentuale di patrimonio netto dell'impresa partecipata.

Ciò avviene, per esempio, nel caso in cui la società partecipata abbia generato utili d'esercizio che non sono stati distribuiti oppure quando si sono registrate perdite d'esercizio ritenute non durevoli.

È evidente, dunque, come in questi casi il valore della partecipazione sia svincolato dall'andamento della gestione della partecipata e, conseguentemente, non rifletta nel bilancio d'esercizio della società partecipante il risultato economico conseguito dall'impresa partecipata.

Il secondo limite è collegato alla valutazione delle performance dell'unico soggetto economico rappresentato dal gruppo di imprese unite tra loro da rapporti partecipativi (punto *sub* 2).

Da un lato è infatti possibile che tra le società del gruppo avvengano operazioni che hanno un impatto sui risultati economici delle singole società, ma che non hanno impatto alcuno sul risultato del gruppo inteso nella sua complessità. Si pensi al caso di una società controllante che vende un terreno ad una società controllata ad un prezzo superiore al valore contabile: la società controllante rileva una plusvalenza, anche se a livello di gruppo non è successo nulla, in quanto il terreno è nelle disponibilità del gruppo sia prima sia dopo la vendita alla società controllata.

Dall'altro lato, anche senza la presenza di tali operazioni, è impossibile verificare la reale performance del gruppo analizzando esclusivamente il bilancio d'esercizio. A tal fine si consideri l'Esempio 1 riportato di seguito.

Esempio 1: Bilancio d'esercizio e bilancio di gruppo.

La società Alfa possiede il 100% del capitale della società Beta.

La società Alfa ha quindi una partecipazione di controllo nella società Beta.

Gli Stati patrimoniali della società Alfa e della società Beta sono riportati di seguito.

STATO PATRIMONIALE ALFA

Partecipazioni in imprese controllate	100	Patrimonio netto	120
Altre attività	30	Debiti	10
Totale attivo	130	Totale passivo	130

STATO PATRIMONIALE BETA

Altre attività	700	Patrimonio netto	100
		Debiti	600
Totale attivo	700	Totale passivo	700

Come si può osservare dai dati riportati nei prospetti di bilancio semplificati, le due imprese presentano performance patrimoniali molto differenti.

Ipotizzando di riassumere l'equilibrio patrimoniale attraverso l'indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale passivo), si nota come l'impresa Alfa presenti un grado di capitalizzazione pari circa al 92% (patrimonio netto di 120/totale passivo di 130). Ciò significa che l'impresa partecipante Alfa finanzia i propri investimenti per il 92% con il capitale proprio e per la restante parte attraverso capitale di terzi.

Completamente diversa pare essere la situazione patrimoniale dell'impresa Beta che presente un indice di indipendenza finanziaria pari circa al 14% (patrimonio netto di 100/totale passivo di 700).

Dall'analisi separata dei due bilanci d'esercizio si riscontra quindi una forte differenza tra le performance patrimoniali dell'impresa Alfa e Beta.

L'impresa Alfa risulta essere sovracapitalizzata mentre l'impresa Beta è sottocapitalizzata.

Occorre tuttavia considerare che si tratta di due imprese solo giuridicamente indipendenti ma che nella sostanza, essendo la società Alfa controllante al 100% della società Beta, rappresentano un unico soggetto economico.

A livello di gruppo la situazione può pertanto essere rappresentata nel seguente modo:

STATO PATRIMONIALE ALFA + BETA

Partecipazioni in imprese controllate	0	Patrimonio netto	120
Altre attività (*)	730	Debiti (**)	610
Totale attivo	730	Totale passivo	730

(*) Le altre attività sono pari alla somma tra le altre attività di Alfa, pari a 30, e le altre attività di Beta, pari a 700

(**) Le altre passività sono pari alla somma tra le altre passività di Alfa, pari a 10, e le altre passività di Beta, pari a 600

Nello stato patrimoniale « Alfa + Beta », al posto del costo della partecipazione in imprese controllate sono state inserite le attività e le passività della società Beta, al fine di fornire una rappresentazione della situazione economico/finanziaria e patrimoniale del gruppo anziché delle singole imprese.

Come si può osservare, la situazione patrimoniale « aggregata » dell'impresa Alfa e della sua partecipata appare profondamente diversa rispetto alle situazioni delle singole imprese.

L'indipendenza finanziaria a livello di gruppo passa infatti dal 92% (valore fatto registrare dall'impresa Alfa) al 16,5% circa (valore ottenuto come rapporto tra il patrimonio netto di 120 e il valore totale del passivo di 730).

Tale situazione rappresenta dunque la situazione patrimoniale del gruppo nel suo complesso, inteso come l'insieme dei valori del bilancio dell'impresa controllante e di tutte le società in cui la stessa detiene un'influenza dominante e che, conseguentemente, costituisce il gruppo economico di riferimento al fine della valutazione delle performance aziendali.

Come emerge dall'Esempio 1, per fornire un « quadro fedele » dell'unità economica costituita dal gruppo deve essere redatto un bilancio che comprenda i dati di tutte le società che compongono il gruppo medesimo: cioè deve essere redatto un bilancio che superi il diaframma giuridico esistente fra le varie società del gruppo e contempli l'unità economica di più vaste dimensioni, eliminando la distinta personalità giuridica delle sue componenti.

In pratica, quindi, occorre « riunificare » ciò che è già « unitario » nella sostanza economica, anche se formalmente si presenta « diviso », in virtù dell'autonomia giuridica delle singole unità del gruppo.

In tal modo, tra l'altro, si riflette il fatto che la « vera » impresa, sistema unitario, è rappresentata dal gruppo, con tutte le sue interrelazioni, sintetizzate da un « comune comportamento » (anche di tipo contabile-estimativo).

In definitiva, è indispensabile che quando ci si trova di fronte ad una realtà economica complessa l'informazione verso l'esterno avvenga ad un duplice livello, e cioè:

- bilancio d'esercizio delle singole società del gruppo;
- bilancio di gruppo.

Il bilancio di gruppo può assumere le seguenti configurazioni:

- 1) bilancio « consolidato » di gruppo;
- 2) bilancio « aggregato » di gruppo.

Il bilancio di gruppo assume la configurazione di « *bilancio consolidato* » quando si riferisce ad un gruppo con le seguenti caratteristiche (cosiddetto « gruppo verticale »):

- la « direzione unica » del gruppo è esercitata da un'impresa capogruppo;
- il legame « tipico » che permette l'esercizio dell'indicata « direzione unica » è rappresentato dal possesso di partecipazioni.

Sul piano operativo, la redazione del bilancio consolidato presenta i seguenti problemi:

- eliminazione delle operazioni effettuate all'interno del gruppo;
- determinazione del patrimonio netto e del risultato di gruppo.

L'eliminazione delle operazioni effettuate all'interno del gruppo persegue lo scopo di non inserire nel bilancio di gruppo elementi che non riguardano i rapporti del gruppo medesimo con il proprio ambiente « esterno » (es.: debiti e crediti tra società del gruppo, costi e ricavi reciproci, ecc.).

La determinazione del patrimonio netto di gruppo e delle correlate attività e passività, invece, avviene attraverso la sostituzione, nel bilancio della capogruppo, del valore delle partecipazioni nelle altre società del gruppo con gli elementi patrimoniali delle società medesime. La determinazione del risultato netto di gruppo ha l'obiettivo di comunicare le performance economiche realizzate dall'unico soggetto economico.

Nel bilancio consolidato, quindi, le singole imprese vengono assimilate a « divisioni » o « filiali » di un'unica grande società, e da ciò derivano le seguenti caratteristiche:

- a) le singole attività e passività ed i singoli componenti del conto economico della capogruppo vengono sommati alle corrispondenti poste di bilancio delle controllate;
- b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità vengono eliminati, allo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo ed i terzi.

Il « *bilancio aggregato* » di gruppo, invece, riflette la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di società non legate fra di loro da un rapporto giuridico di partecipazione (cosiddetto « gruppo orizzontale »).

La redazione del bilancio aggregato di gruppo presenta l'esigenza di affrontare i medesimi problemi già accennati a proposito del bilancio consolidato, e cioè:

- eliminazione delle operazioni infragruppo;
- determinazione del patrimonio netto di gruppo.

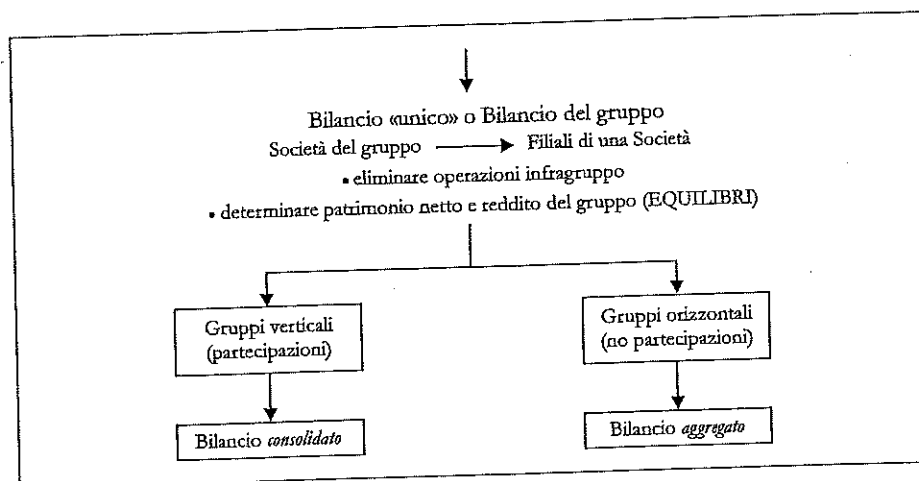
In questo caso, però, la determinazione del patrimonio netto di gruppo avviene sommando i patrimoni netti delle varie società di gruppo, in quanto tra le medesime imprese non esiste alcun legame di dipendenza originato da partecipazioni.

In pratica, quindi, la sostanziale differenza « operativa » tra le due tipologie di bilancio di gruppo (bilancio consolidato e bilancio aggregato) consiste nell'indicata modalità di determinazione del patrimonio netto di gruppo.

La funzione del bilancio di gruppo viene rappresentata nella Tavola 8.

TAVOLA 8

IL GRUPPO E LA COMUNICAZIONE FINANZIARIA.



La presenza di due bilanci, collocati a livelli differenti (bilancio di gruppo e bilancio d'esercizio), consente alle imprese del gruppo di fornire un'informazione più completa ed articolata, e nello stesso tempo rende « leggibile » la realtà patrimoniale, finanziaria ed economica dei gruppi stessi all'esterno dei medesimi (es.: analisti finanziari, sistema creditizio, studiosi, ecc.).

Sul piano legislativo, l'indicata esigenza è stata recepita dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che ha attuato, tra l'altro, la VII Direttiva della CEE e ha recentemente recepito attraverso il D.Lgs. 139/2015 le novità introdotte dalla Direttiva 34/2013/UE. Il D.Lgs. 127/1991 si focalizza in particolare sul bilancio dei gruppi verticali, e cioè sul *bilancio consolidato*.

La norma italiana, nel dare attuazione alle Direttive comunitarie, ha esercitato alcune opzioni consentite dalle Direttive medesime.

Le opzioni principali sono le seguenti:

1) individuazione delle società obbligate alla redazione del bilancio consolidato, qualora si trovino ad essere « società madri » di un gruppo.

La scelta è stata quella di imporre l'obbligo del consolidamento non alle sole società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, come era consentito dall'art. 4 dell'originaria Direttiva, ma di estenderlo anche alle società cooperative, alle mutue assicuratrici ed agli enti pubblici economici. L'estensione dell'obbligo alle suddette fattispecie si giustifica con la diffusione e la rilevanza economica, nel nostro Paese, di gruppi controllati da tali imprese;

2) scelta di arrivare ad una vera e propria definizione dell'area del consolidamento, e precisamente in ordine all'individuazione delle imprese da considerare « controllate » ai fini del consolidamento.

In tal modo, si è in pratica definito, sul piano applicativo, il concetto stesso di gruppo. In particolare, l'individuazione delle società controllate è avvenuta in modo « misto », attraverso:

a) il parziale rinvio all'art. 2359 del Codice Civile, nella sua nuova configurazione;

b) l'autonoma definizione di ulteriori fattispecie specifiche ai fini del consolidamento.

La « *funzione informativa* » del bilancio consolidato può essere osservata da due punti di vista principali, che sono i seguenti:

1) « posizione » del bilancio di gruppo nel più vasto « sistema informativo contabile » del gruppo;

2) soggetti interessati alla redazione del bilancio di gruppo.

Il problema *sub* 1) è quello di « inquadrare » il bilancio di gruppo in un più ampio contesto, quale può essere il « sistema informativo contabile » del gruppo a cui si riferisce.

In questo ambito, il bilancio di gruppo può essere inteso in due modi sostanzialmente differenti, che possono così essere sintetizzati:

a) bilancio di gruppo inteso come « *documento sostitutivo* » dei bilanci delle singole imprese del gruppo e, in particolare, come documento sostitutivo del bilancio della capogruppo, ove la direzione unica del gruppo sia assicurata da un'impresa-leader;

b) bilancio di gruppo considerato come « *documento aggiuntivo* » rispetto ai bilanci delle varie imprese di gruppo, con obiettivi propri e distinti.

La soluzione *sub a)* è quella tipica dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La soluzione *sub b)* è quella recepita dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, nel nostro Paese.

Il problema *sub 2)*, invece, è in relazione al fatto che la « funzione informativa » del bilancio di gruppo si esplica nei confronti di una pluralità di soggetti che sono interessati, direttamente o indirettamente, alla gestione delle imprese che appartengono al gruppo medesimo.

I soggetti interessati al bilancio di gruppo sono stati variamente individuati e possono essere così schematizzati:

- a) management della società capogruppo;
- b) management delle altre società del gruppo;
- c) azionisti o soci della società capogruppo;
- d) azionisti delle altre società del gruppo;
- e) dipendenti delle società del gruppo;
- f) creditori delle diverse società del gruppo;
- g) altri soggetti.

Il *management della società capogruppo* può ravvisare nel bilancio di gruppo un valido strumento di controllo dell'attività del gruppo stesso, in termini di:

- confronto con l'attività programmata;
- rendiconto dell'attività svolta.

La redazione di un bilancio di gruppo da parte di questi soggetti, quindi, appare il più delle volte svincolata da obblighi di legge, nazionali o internazionali, in quanto le esigenze di amministrazione ne impongono comunque l'utilizzo come strumento informativo di supporto alle decisioni da assumere.

In questo caso, il bilancio annuale di gruppo redatto a scopo di pubblicazione è solo uno dei bilanci che nel corso dell'anno vengono redatti dal management del gruppo. Le scadenze « operative » per la redazione del bilancio di gruppo, infatti, potrebbero essere più ravvicinate nel tempo (es.: bilanci semestrali, bilanci trimestrali, ecc.).

Il *management delle altre società del gruppo* presenta un interesse modesto al bilancio dell'intero gruppo.

Per questi soggetti, infatti, l'obiettivo prioritario è quello di tenere sotto controllo gli « indicatori » di redditività (es.: redditività operativa, redditività globale, ecc.) e di situazione patrimoniale e finanziaria (es.: liquidità, solidità patrimoniale, ecc.) della propria impresa, e non già i dati « globali » riguardanti l'intero gruppo.

Gli *azionisti della società capogruppo* possono essere suddivisi in due grandi categorie:

- azionisti portatori degli interessi di maggioranza;
- azionisti di minoranza.

Gli *azionisti di maggioranza*, quando non coincidono con il management del gruppo, possono utilizzare il bilancio consolidato come fonte di informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo unitariamente inteso. Attraverso il bilancio di gruppo, quindi, essi possono esercitare una qualche forma di « controllo » sull'operato del management del gruppo stesso.

Gli *azionisti di minoranza* che non partecipino invece all'esercizio del potere volitivo nell'ambito di gruppo, possono — attraverso il bilancio consolidato — valutare in modo costantemente aggiornato il proprio investimento di capitale nel gruppo stesso e le sue prospettive future in termini di redditività.

Gli *azionisti delle altre società del gruppo*, estranei agli interessi della maggioranza, presentano di norma un interesse abbastanza modesto per i dati del bilancio di gruppo.

Tali soggetti, infatti, rivolgono fondamentalmente la loro attenzione non già verso il bilancio di gruppo, bensì verso il bilancio della società in cui hanno investito i propri mezzi finanziari. La redditività che viene esaminata per valutare la convenienza economica dell'investimento è, da parte degli indicati soggetti, quella della specifica società del gruppo.

I *dipendenti* che operano nel gruppo, cioè i portatori del fattore lavoro, sono interessati all'andamento economico dell'intero gruppo per una serie di motivi, di cui i più importanti appaiono i seguenti:

- talvolta le contrattazioni collettive di lavoro avvengono, almeno per certi problemi, a livello di gruppo, e non già di singole imprese;
- possono essere previsti dai contratti di lavoro determinati meccanismi (es.: « mobilità all'interno del gruppo », ecc.) che incidono sull'organizzazione del lavoro nell'ambito di tutto il gruppo;
- possono essere previsti meccanismi di incentivazione basati non sui risultati delle singole società, bensì sui risultati di gruppo. Questo accade soprattutto per i dipendenti che operano all'interno delle funzioni « corporate » quali la finanza, l'amministrazione, ecc.

I *creditori* delle varie società del gruppo sono anch'essi interessati a conoscere, per motivi diversi, sia i risultati della società nei cui confronti vantano un credito (es.: credito di fornitura, credito di finanziamento, ecc.), sia i risultati del gruppo.

La conoscenza dei dati specifici di una società, infatti, permette di valutare, almeno in prima approssimazione, il « grado di solvibilità » della società medesima.

Il bilancio di gruppo, d'altra parte, permette di « inquadrare » la società medesima nel più vasto contesto in cui essa opera e può permettere un'utile integrazione del giudizio di prima approssimazione.

Talvolta i debiti di una società del gruppo possono essere garantiti (es.: mediante avalli, fidejussioni, ecc.) da un'altra società del medesimo gruppo, per cui la garanzia del creditore si basa sui dati « globali » del gruppo e non già sui dati « particolari » di una specifica impresa.

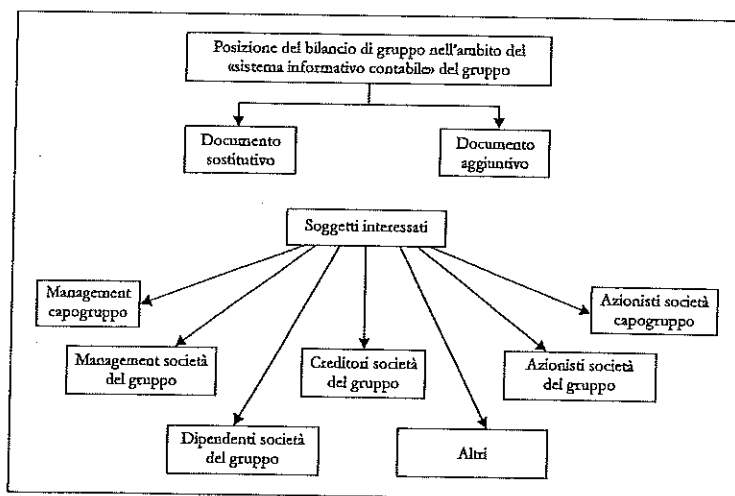
Gli *altri soggetti* interessati al bilancio di gruppo possono essere i seguenti:

- le amministrazioni finanziarie dello Stato o degli Stati dove operano le varie imprese di gruppo;
- gli osservatori delle realtà aziendali, a fini conoscitivi particolari (es.: determinazione della redditività globale di un gruppo come orientamento per gli investimenti, ecc.) o generali (es.: esame di dati per l'analisi di certi settori, o mercati, ecc.).

La funzione informativa del bilancio di gruppo viene rappresentata nella Tavola 9.

BILANCIO DI GRUPPO E FUNZIONE INFORMATIVA.

TAVOLA 9



Esercitazione 2/I. - La valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio con il metodo del costo rettificato.

La società Alfa S.p.A. ha acquistato nell'anno n una partecipazione pari all'80% del capitale della società Beta S.r.l. Il costo di acquisto della partecipazione è pari a 240.000, le commissioni di acquisto ammontano a 10.000, mentre il patrimonio netto della società Beta all'atto dell'acquisto era pari a 300.000.

Al momento dell'acquisizione della partecipazione la società Alfa stipula un finanziamento per un importo pari a 50.000 ad un tasso di interesse annuo del 7%.

Gli interessi maturati nel corso dell'anno n ammontano a 1.500.

La società Alfa pattuisce con il cedente le seguenti modalità di pagamento:

- un terzo del corrispettivo al momento dell'acquisizione della partecipazione;
- un terzo del corrispettivo prima della chiusura del primo esercizio (entro il 31/12/anno n);
- un terzo del corrispettivo: pagamento 1/5/anno $n+1$.

La società Beta presenta i seguenti valori di patrimonio netto complessivo:

31/12/anno n	290.000
31/12/anno $n+1$	270.000
31/12/anno $n+2$	280.000

Dai piani economico-finanziari della società Beta emerge come per l'anno $n+3$ ci si attenda un utile d'esercizio pari a 1.000, mentre per l'anno $n+4$ ci si attenda un utile d'esercizio pari a 10.000.

Ipotizzando che la società Alfa utilizzi il metodo del costo rettificato per la valutazione della partecipazione in Beta si proceda a:

1) effettuare le scritture contabili della società Alfa al momento dell'acquisizione della partecipazione.

2) predisporre stato patrimoniale e conto economico relativamente alle voci interessate per gli anni n , $n+1$ e $n+2$, illustrando eventuali ipotesi sottostanti e motivando le scelte effettuate.